

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 646

Delega al Governo nonché modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, per l'introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero

28/04/2024 - 04:58

Indice

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. DDL S. 646 - XIX Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 646 | 4 |

1. DDL S. 646 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 646

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 646

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MENIA** , **MALAN** , **SPINELLI** , **DELLA PORTA** , **DE PRIAMO** ,
PETRENGA , **RASTRELLI** , **SPERANZON** , **ZEDDA** e **BARCAIUOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2023

Delega al Governo nonché modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, per l'introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero

Onorevoli Senatori. - Da quando ebbe avvio nel 2006 il voto dei cittadini italiani all'estero per il rinnovo delle Camere, sono state costantemente segnalate serie criticità legate alla trasparenza e ai voti espressi: plichi elettorali dispersi, schede elettorali non ricevute dagli elettori, schede elettorali non autorizzate stampate o stampate con errori al fine di annullarle, schede elettorali giunte agli uffici postali ma non consegnate ai destinatari o compilate dalla stessa mano o inviate a persone defunte, tentativi di voto multiplo attraverso la richiesta di più schede elettorali. Situazioni ben note ai Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che minano la credibilità delle elezioni, del corpo elettorale e degli eletti.

È quindi necessario superare le serie e gravi anomalie riscontrate per garantire la serietà del voto e la credibilità dei risultati; questo anche per non offrire terreno fertile a coloro che tengono viva la questione, anche in ambito giuridico, sull'opportunità di far votare gli italiani residenti all'estero da lungo e continuato periodo, i loro figli, o i discendenti dei cittadini italiani, persone considerate ormai prive di rapporti diretti e continuativi con l'Italia, talvolta anche senza conoscenza e padronanza della lingua italiana, avulse dalle quotidiane necessità e dai problemi degli italiani che vivono in Italia. L'idea di una circoscrizione estero ha comunque una sua ragione d'essere se considerata come una modalità volta a mantenere forte nel tempo il legame tra l'Italia e coloro che, italiani per nascita o per acquisizione della cittadinanza, vivono all'estero: il parlamentare eletto all'estero in forza del suo *status* istituzionale può essere promotore di iniziative a favore delle comunità italiane. A loro volta gli italiani all'estero possono essere di sostegno al sistema Italia, dei formidabili promotori dell'Italia, della sua lingua e della sua variegata e complessa cultura, dei suoi luoghi, della sua arte, della musica, dei suoi prodotti tipici, delle sue università e possono rappresentare anche un sostegno e dei facilitatori per quelle medie imprese italiane che intendono internazionalizzarsi ed entrare in determinati mercati esteri e per quelle che vogliono entrare nel mercato italiano.

È proprio per rafforzare la credibilità della decisione politica che ha determinato l'istituzione della circoscrizione estero che è necessario risolvere i noti limiti del voto per corrispondenza, atteso che la modalità di consultazione vigente ha dimostrato che la possibilità di effettuare controlli è insufficiente e che il rischio di brogli è sempre alto.

Il presente disegno di legge per il voto elettronico in occasione delle elezioni politiche e dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione intende conseguire tre obiettivi: favorire la partecipazione al voto degli elettori, specialmente di coloro che sono anziani o risiedono in aree svantaggiate; eliminare quelle irregolarità di voto che si sono riscontrate nelle precedenti elezioni; ridisegnare le ripartizioni della circoscrizione estero e le modalità di assegnazione dei seggi affinché gli eletti siano reale espressione delle ripartizioni stesse.

L'uso del voto elettronico, in altri termini, viene qui proposto per limitare le possibili irregolarità del

voto estero e in nessun modo intende aprire la strada all'uso del voto elettronico per i residenti in Italia, dove le garanzie offerte dall'attuale sistema non possono in alcun modo venire meno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali e finalità)

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani all'estero aventi diritto e di aumentare la partecipazione elettorale coinvolgendo il maggior numero di elettori, con particolare attenzione alle fasce di età più avanzate, alle persone con disabilità o che si trovano in aree geografiche che per la distanza o la conformazione del territorio sono difficili da raggiungere e sono da considerare aree disagiate, in occasione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la presente legge reca disposizioni finalizzate a garantire ai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), o temporaneamente all'estero per motivi familiari, di lavoro, di studio o di cure mediche, di esercitare il diritto di voto in modalità elettronica con l'utilizzo di strumenti telematici o di telefonia mobile nella sezione dedicata del sito *internet* del Ministero dell'interno o con l'applicazione mobile scaricabile dal medesimo sito *internet*.

2. L'espressione del voto in modalità elettronica ai sensi del comma 1 è effettuata con dispositivi propri dell'elettore o con dispositivi in dotazione alle ambasciate e ai consolati italiani, anche onorari.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e avvalendosi delle competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), un decreto legislativo per la disciplina del voto in modalità elettronica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) utilizzo di un *software* che garantisca la conformità del voto elettronico ai principi di svolgimento democratico delle elezioni e dei *referendum* e permetta agli elettori di registrarsi, di autenticarsi mediante acquisizione di identità digitale e di esprimere la propria preferenza di voto in modo semplice, comodo, sicuro, intuitivo e certificato da qualunque dispositivo elettronico, *quali computer, tablet, telefono*, che garantisca l'inalterabilità del voto e la *privacy* dell'elettore al fine di accrescere la fiducia degli elettori rispetto al processo elettorale e alla votazione elettronica;
- b) potenziamento del sito *internet* del Ministero dell'interno mediante l'implementazione di un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle elezioni nella circoscrizione Estero, che contenga tutte le informazioni utili di carattere generale relative agli aventi diritto al voto, il *curriculum* e la foto di ciascun candidato, le informazioni sulle tempistiche e le modalità di voto e una finestra per la votazione *online*;
- c) per salvaguardare i principi di trasparenza e di terzietà della pubblica amministrazione, garanzia che l'intenzione dell'elettore non possa essere influenzata direttamente o indirettamente dal *software*, dal sito *internet* e dalle informazioni utili di carattere generale;
- d) previsione che l'elettore possa votare una volta sola per ciascuna consultazione, con l'adozione di meccanismi utili a impedire la possibilità di esprimere validamente il proprio voto più volte per la stessa consultazione;
- e) previsione che la sessione di voto, dal momento in cui l'elettore si identifica sino alla sua conclusione, duri un tempo limitato, indicato all'elettore in modo chiaro sullo schermo del dispositivo che ha in uso, in minuti ed in modo decrescente;
- f) previsione della facoltà di astenersi dalla scelta, con espressione della cosiddetta « scheda bianca »;
- g) esclusione della possibilità che la procedura di voto in modalità elettronica consenta l'espressione di un voto nullo;

- h) previsione della necessità di una conferma da parte dell'elettore, previa visualizzazione del voto che ha inteso esprimere, prima dell'invio del voto elettronico;
- i) previsione che l'elettore riceva un rapporto di conferma dell'avvenuta votazione in cui si attesti che la procedura di voto è stata completata ed è andata a buon fine, e che tale comunicazione possa essere stampata dall'elettore e ne rimanga traccia nel sistema, in forma di certificato elettorale virtuale; previsione che all'elettore sia data facoltà di far annotare nel proprio certificato elettorale cartaceo dall'ufficio anagrafico del comune di residenza l'avvenuta votazione in modalità elettronica;
- l) con l'utilizzo delle tecnologie necessarie, predisposizione di procedure volte:
 - 1) ad assicurare il principio della segretezza del voto dell'elettore e ad evitare la possibilità di tracciamento del voto espresso eludendo la riservatezza dei dati personali;
 - 2) ad assicurare che il sistema garantisca che le informazioni sui votanti vengano separate da quelle sui voti espressi e che i voti rimangano anonimi;
 - 3) all'utilizzo della crittografia;
 - 4) ad impedire attività illecite, anche di hackeraggio o di clonazione, finalizzate ad alterare il voto dell'elettore o gli esiti delle consultazioni elettorali;
- m) previsione che il *software* di cui alla lettera a) sia idoneo ad adempiere ai compiti di scrutinio dei risultati del voto elettronico e di assegnazione dei seggi, salvaguardando la possibilità di esercitare un controllo manuale;
- n) ai fini dell'esattezza dei dati dello scrutinio, previsione che per le relative attività siano utilizzate tecnologie in grado di rilevare eventuali alterazioni del rispetto della segretezza del voto;
- m) previsione che lo scrutinio dei voti elettronici svolto mediante il *software* avvenga a conclusione delle operazioni di voto, ivi comprese quelle esplesate nei seggi elettorali con modalità tradizionale con una o più schede cartacee all'interno del territorio nazionale;
- p) previsione che, in caso di interruzione accidentale del funzionamento del sistema, l'elettore sia informato e possa riprendere il procedimento di voto elettronico possibilmente dal punto in cui lo stesso è stato interrotto, previa nuova identificazione.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica per i profili di sicurezza delle reti e delle infrastrutture e di protezione da attacchi informatici idonei ad alterare o influenzare i risultati delle operazioni elettorali. I pareri sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli elettori di cui al comma 1 votano con l'utilizzo di strumenti telematici o di telefonia mobile »;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari e i consolati onorari provvedono ad informare, in una sezione del proprio sito *internet* espressamente dedicata, gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, nonché gli elettori temporaneamente all'estero per motivi familiari, di lavoro, di studio o di cure mediche, sulle modalità di voto con l'utilizzo di strumenti telematici o di telefonia mobile e sul diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, nonché a rendere disponibile l'apposito modulo *online* per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero »;

2) il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: « dandone comunicazione scritta » sono sostituite dalle seguenti:

« dandone comunicazione scritta o a mezzo di posta elettronica »;

d) all'articolo 4-*bis*:

1) ai commi 1 e 3, le parole: « per corrispondenza » sono sostituite dalle seguenti: « con strumenti telematici o di telefonia mobile »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. La richiesta può essere inviata anche a mezzo di posta elettronica e deve contenere un'autodichiarazione attestante il ricorrere di una delle situazioni indicate al comma 1. L'elettore residente all'estero revoca contestualmente l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1 »;

3) il comma 4 è abrogato;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e d'intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative per l'esercizio del diritto di voto con l'utilizzo di strumenti telematici o di telefonia mobile »;

5) il comma 6 è abrogato;

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - *I*. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia, costituita da tre aree di voto;

b) Nord America, costituita da due aree di voto;

c) Sud America, costituita da due aree di voto;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide, costituita da un'unica area di voto.

2. Per il Senato della Repubblica ciascuna delle quattro ripartizioni corrisponde ad un collegio elettorale. Per la Camera dei deputati le aree di voto di cui al comma 1 corrispondono ad altrettanti collegi elettorali, che sono distribuiti tra le ripartizioni in proporzione al numero di cittadini italiani che vi risiedono secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1. L'assegnazione dei seggi della circoscrizione Estero è effettuata in ragione proporzionale alle liste di candidati presentate per la stessa.

3. Nell'ambito delle liste a cui sono attribuiti uno o più seggi sono dichiarati eletti i candidati nei collegi con il miglior risultato percentuale all'interno della stessa lista. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano di età.

4. Con decreto dei Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli Stati che costituiscono le aree di voto in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) »;

f) all'articolo 7:

1) i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* sono abrogati;

2) al comma 1-*quinquies*, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

g) all'articolo 8:

1) al comma 1, lettera b), le parole: « gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione estero; » sono soppressi;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero. Sulla scheda elettorale del relativo collegio elettorale è prestampato il nominativo di ciascun candidato. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno. »;

h) all'articolo 11:

l) al comma 1, le parole: « per ciascuna ripartizione » sono sostituite dalle seguenti: « per l'intera circoscrizione Estero »;

2) al comma 2, le parole: « sono di carta consistente » sono sostituite dalla seguente: « elettroniche »;

3) al comma 3, le parole: « tracciando un segno » sono sostituite dalla seguente: « cliccando » e le parole: « se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda » sono soppresse;

i) gli articoli 12, 13 e 14 sono abrogati;

l) all'articolo 15:

1) il comma 01 è soppresso;

2) al comma 1:

2.1) l'alinnea è sostituito dal seguente: « Concluse le operazioni di scrutinio del voto elettronico, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero determina »;

2.2) alla lettera a), le parole: « della ripartizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'intera circoscrizione »;

2.3) la lettera b) è abrogata;

2.4) alla lettera c), la parola: « ripartizione » è sostituita dalla seguente: « circoscrizione »;

m) all'articolo 16 le parole: « medesima ripartizione » sono sostituite dalla seguente: « circoscrizione »;

n) all'articolo 18, le parole: « per corrispondenza », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « con strumenti telematici o di telefonia mobile »;

o) all'articolo 20, i commi 1-*bis* e 2 sono abrogati.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.